

# Esempio di Circolare personalizzabile per clienti di studi fiscalisti

## CIRCOLARE FISCO

30/09/2014

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia fiscale, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.

# Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>NEWS</b> .....	<b>3</b>
1.1 – Agenzie per le imprese devono aggiornare i propri portali.....	3
1.2 – DI 133/2014 “sblocca Italia” in Gazzetta.....	3
1.3 – Ente bilaterale piccole imprese, pronta la causale per la riscossione dei contributi.....	4
1.4 – Aperta la piattaforma per certificazione crediti del Mef oltre il 15/9.....	4
1.5 – Esenzione dall’imposta di bollo per rendiconti degli enti locali.....	4
1.6 – Bando “Horizon 2020”: apertura spostata al 27 ottobre.....	4
1.7 – Dichiarazione Imu-Tasi ENC spostata al 30/11.....	5
1.8 – Notai Triveneto: raffica di massime sulle trasformazioni societarie e recesso.....	5
1.9 – Per gli atti notarili “iscrizione immediata” al Registro imprese.....	6
1.10 – Modello Iva TR anche per rimborsi di fabbricanti di aeromobili e veicoli spaziali.....	7
1.11 – Imu, i dati dei terreni agricoli fino al 23 settembre.....	7
1.12 – Imposta di bollo online per atti telematici.....	7
1.13 – Modello F24, dal 1° ottobre uso del canale telematico quasi per tutti.....	8
1.14 – Aggiornate le guide fiscali con le novità dello “Sblocca Italia”.....	8
1.15 – Personale altamente qualificato, indirizzo Pec per le variazioni dati.....	9
1.16 – Nuovo regolamento per gli organismi di mediazione.....	9
1.17 – Registro Imprese: nuovi modelli di certificati.....	9
1.18 – E-commerce diretto con obbligo di fattura.....	10
1.19 – Start up innovative a tasso zero.....	10
1.20 – Credito d’imposta per bonifica di siti inquinati.....	10
1.21 – Precisazioni sul visto di conformità per le dichiarazioni.....	11
1.22 – In arrivo il decreto per la compensazione crediti P.a. anno 2014.....	11
1.23 – La bozza della nuova Certificazione Unica.....	11
1.24 – Deduzione per cassa facoltativa per obbligazioni emessa da Pmi.....	12
<b>ADEMPIMENTI E SCADENZE</b> .....	<b>13</b>
16 ottobre 2014.....	13
20 ottobre 2014.....	14
27 ottobre 2014.....	14
30 ottobre 2014.....	15
31 ottobre 2014.....	15
<b>GUIDA PRATICA</b> .....	<b>17</b>
Ditte individuali, notifica “certificata” delle cartelle di pagamento Equitalia.....	17
<b>Informazioni di contatto</b> .....	<b>23</b>



## NEWS

### 1.1 – Agenzie per le imprese devono aggiornare i propri portali

Il Mise, con nota prot. n. **151561** del 3 settembre 2014 inviata agli Sportelli Unici per le attività produttive (SUAP), fornisce chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione delle “dichiarazioni di conformità” da parte delle Agenzie per le imprese, oltre che sulle funzioni svolte dalle stesse Agenzie.

Infatti, con la conversione in legge del DI Competitività (DI 91/2014) *“i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità”*.

Pertanto, è specificato che dinanzi ad una dichiarazione di conformità rilasciata da una Agenzia per le imprese, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio di un'attività d'impresa, non è più ammissibile una eventuale attività “inibitoria o riparatoria” da parte dell'amministrazione competente su una eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti già verificati da parte dell'Agenzia per le imprese.

I Comuni, appartenenti alle Regioni nei cui ambiti territoriali operano le Agenzie accreditate, e i SUAP sono invitati ad adattare i propri portali ed il proprio sistema telematico e a dotarsi dei necessari strumenti informatici per consentire sia alle imprese di servirsi direttamente dell'Agenzia operante nel proprio territorio, che alle Agenzie stesse di trasmettere telematicamente tali dichiarazioni in maniera corretta direttamente ai SUAP.

### 1.2 – DI 133/2014 “sblocca Italia” in Gazzetta

Decreto “sblocca Italia” - n. **133/2014** - pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 212 del 12 settembre 2014: può avere inizio l'iter parlamentare per la conversione.

Previsto, fra le liberalizzazioni in materia edilizia, oltre il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, che anche le opere dirette ad ampliare le superfici senza alterare le volumetrie siano considerate non ristrutturazioni edilizie bensì manutenzioni straordinarie, con il vincolo di una semplice dichiarazione con i soli oneri di urbanizzazione.

Nel provvedimento non è presente la proroga degli incentivi secondo le norme vigenti per ristrutturazione ed efficienza energetica.

E' stato istituito il bonus che prevede la deduzione Irpef del 20% del prezzo di acquisto dal reddito complessivo delle persone fisiche, per chi nel periodo 2014-2017 acquista immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi e li affitta per 8 anni a canone libero, con un importo di affitto inferiore al minore dei canoni previsti dai contratti concordati, dall'eventuale convenzione comunale (stipulata per il rilascio del permesso di costruire) e dall'eventuale canone speciale previsto per le abitazioni nei Comuni ad alta tensione abitativa. L'agevolazione è riservata agli edifici con destinazione residenziale, che non appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non ubicate nelle zone omogenee classificate E, ossia parti del territorio destinate ad usi agricoli, e devono conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B.

La deduzione, spalmata in otto quote annuali di pari importo, ha un tetto di spesa di 300mila euro, pertanto la deduzione sarà al massimo di 60mila euro.

E' stata operata una nuova suddivisione della destinazione urbanistica: residenziale e turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale.

Nasce, inoltre, un nuovo titolo edilizio, ovvero il permesso di costruire convenzionato.

### 1.3 – Ente bilaterale piccole imprese, pronta la causale per la riscossione dei contributi

A seguito dell'affidamento all'Inps del servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento dell'Ente bilaterale piccole imprese e cooperative (Ebipic), per consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ebipic, mediante modello F24, è stata istituita dall'Agenzia delle Entrate la causale contributo "EBI1".

Lo si apprende dalla risoluzione n. **83/E** del 15 settembre 2014: la causale deve essere esposta in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "*importi a debito versati*".

### 1.4 – Aperta la piattaforma per certificazione crediti del Mef oltre il 15/9

Un breve avviso Mef del **15 settembre 2014** informa, in merito alla comunicazione mensile di scadenza delle fatture - piattaforma per la certificazione dei crediti - che, viste le difficoltà incontrate dagli utenti nel caricamento dei dati, il sistema PCC continuerà ad accettare le comunicazioni di scadenza delle fatture anche oltre la data del 15 settembre 2014.

Si ricorda che il DI 66/2014, articolo 27, ai fini del monitoraggio dei debiti della Pa, ha dato la possibilità ai titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche di comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

### 1.5 – Esenzione dall'imposta di bollo per rendiconti degli enti locali

Con la risoluzione n. **84** del 2014, l'agenzia delle Entrate afferma che si devono considerare esenti dall'imposta di bollo gli estratti di conto corrente e le rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell'ambito del Servizio di Tesoreria.

### 1.6 – Bando "Horizon 2020": apertura spostata al 27 ottobre

Con decreto direttoriale del **17 settembre 2014** il ministero dello Sviluppo economico avvisa che è slittata alle ore 9.00 del 27 ottobre 2014 (invece che alle ore 10 del 30 settembre) l'apertura dello sportello agevolativo a favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici di "Horizon 2020" (realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma "Horizon 2020" dell'Unione europea) intrapresi dalle aziende.

Dal 15 ottobre 2014 sarà possibile iniziare la compilazione della domanda di agevolazioni e della relativa documentazione allegata, attraverso l'apposita procedura per la compilazione guidata resa disponibile nella sezione "Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon

2020” del sito Mise.

In ciascuna giornata di apertura lo sportello agevolativo sarà aperto dalle ore 9.00 alle 19.00.

## 1.7 – Dichiarazione Imu-Tasi ENC spostata al 30/11

Il comunicato stampa del **23 settembre 2014**, pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze, informa che è stato firmato il decreto del 23 settembre 2014 del ministro dell'Economia e delle finanze, che differisce dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014 il termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» (enti non commerciali) per gli anni 2012 e 2013.

## 1.8 – Notai Triveneto: raffica di massime sulle trasformazioni societarie e recesso

Il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ha elaborato, nel mese di settembre, dei nuovi orientamenti in materia di atti societari: sarà sviscerato il tema delle trasformazioni societarie, come la trasformazione di associazioni non riconosciute, la trasformazione di società con unico socio e la trasformazione di associazioni tra professionisti. In particolare, la massima n. **K.A.38** ritiene legittimo che un'associazione non riconosciuta possa trasformarsi in una società di persone o di capitali sempre che detta trasformazione venga decisa con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, o con una maggioranza diversa se richiesta dall'atto costitutivo.

E', inoltre, legittimo – massima n. **K.A.37** - trasformare una società unipersonale in titolarità individuale d'azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Secondo i notai, anche in queste ipotesi, non sussistono ragioni obiettive tali da limitare l'autonomia dell'impresa in relazione allo strumento organizzativo della trasformazione.

Ammessa, con la massima n. **K.A.39**, anche la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti. Sul punto viene, in particolare, evidenziato che qualora si intenda conferire allo studio associato la natura di associazioni o comunque di centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, si tratterebbe di una trasformazione eterogenea; per contro, se si ritenesse che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice si tratterebbe di una trasformazione progressiva omogenea.

Altre tre massime – le n. **E.C.1**, **E.C.2** ed **E.C. 3** - riguardano il trasferimento della sede di società estera con mutamento della lex societatis. In particolare, viene specificata l'ammissibilità del trasferimento in Italia della sede legale della società di capitali estera con conseguente assoggettamento dell'ente al nostro ordinamento giuridico.

Gli altri orientamenti sono, poi, focalizzati su aumento di capitale gratuito liberato con “riserve” sopravvenute rispetto all'ultimo bilancio; sugli atti e fatti modificativi della compagine sociale di società di persone; sul versamento dei conferimenti iniziali in assenza degli amministratori e, infine, sugli effetti della liquidazione con riserve disponibili del socio receduto di srl.

Nella massima **O.A.8** viene precisato che, per quel che concerne le società di persone, i fatti e gli atti modificativi della compagine sociale devono essere iscritti nel registro delle imprese per poter essere opponibili ai terzi.

Per i fatti – il decesso del socio, in presenza della libera trasferibilità mortis causa delle partecipazioni; il fallimento del socio; la liquidazione della quota del socio - l'iscrizione va effettuata su dichiarazione degli amministratori accompagnata dall'eventuale documentazione

che comprova il loro accadimento.

Per quel che riguarda gli atti - il trasferimento delle partecipazioni inter vivos; i negozi, ove previsti, di continuazione o meno della società con i successori del socio deceduto; la dichiarazione di recesso notificata; la delibera di esclusione notificata e non opposta; il decreto di trasferimento giudiziale - i medesimi possono essere iscritti solo se redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e, in quest'ultimo caso, qualora la loro sottoscrizione sia stata accertata giudizialmente.

La massima **O.A.9** si occupa delle modifiche dei patti sociali delle società di persone affermando la loro rituale adozione senza alcuna necessità di aggiornare le singole clausole divenute incompatibili.

Con la massima **O.A.10** viene invece ammessa la possibilità, per i soci della società di persone, di nomina del liquidatore a tempo determinato.

La massima **I.H.17** si occupa di recesso e Srl precisando che, in caso di liquidazione della quota di partecipazione del socio receduto attraverso l'utilizzo di riserve disponibili della società, gli eventuali diritti dei terzi sulle relative partecipazioni, quali il diritto di pegno, l'usufrutto, il sequestro o pignoramento, si trasferiscono per surrogazione reale sulle somme di denaro corrisposte al socio receduto.

Con la massima **I.H.18**, infine, viene considerato legittimo che la srl contragga prestiti per liquidare la partecipazione del socio receduto (o escluso o defunto) con l'utilizzo nominale di riserve disponibili; in tal caso, secondo i notai, non si verifica un'ipotesi di acquisto di partecipazioni cui all'articolo 2474 del Codice civile.

## 1.9 – Per gli atti notarili "iscrizione immediata" al Registro imprese

Dal 1° settembre la Camera di commercio procede alla "*iscrizione immediata*" delle domande di iscrizione nel Registro imprese cui è allegato un atto notarile.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con la circolare esplicativa **n. 3673/C** del 19 settembre 2014 per fornire i primi chiarimenti in merito all'attuazione della novità.

Riguardo all'entrata in vigore della disposizione normativa, il Mise precisa che essa si applica alle istanze trasmesse dal 1° settembre 2014 in poi, per cui restano escluse dal nuovo regime tutte quelle presentate fino al 31 agosto 2014, anche se prese in esame dopo l'1 settembre o che a questa data risultano sospese.

Per "immediata iscrizione" si intende l'iscrizione dell'atto senza aver compiuto i controlli che per legge precedono l'iscrizione stessa e che in caso di esito negativo la sospendono o portano al suo rifiuto.

La norma si riferisce all'iscrizione di atto basato su un atto pubblico o su una scrittura privata autenticata. Il Mise precisa che la procedura può applicarsi oltre che agli atti notarili anche a "*tutti gli atti provenienti da una autorità pubblica, ad esempio, le sentenze*", mentre sono esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi.

Pertanto, devono considerarsi esclusi anche gli atti di cessione di quote di Srl inviati tramite un intermediario abilitato.

Inoltre, tale procedura di semplificazione di iscrizione nel Registro delle imprese non si applica alle società per azioni.

In merito alla circolare n. 3673, il Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto delle prime note, in data del **25 settembre 2014**, di commento.

Per quel che riguarda l'espressione "*immediata iscrizione*", i notai evidenziano come, secondo l'interpretazione della circolare, il legislatore abbia voluto imporre all'ufficio del registro di procedere comunque all'iscrizione dell'atto senza avviare i controlli concernenti "*le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione*" che ordinariamente precedono l'iscrizione.

In ogni caso, l'ufficio del registro che provveda all'immediata iscrizione, è comunque tenuto ad effettuare, una volta che l'iscrizione sia avvenuta, e quindi a posteriori, i citati controlli.

Si tratta – si legge nel commento del Notariato - "*del pieno riconoscimento della funzione di giustizia preventiva affidata al notaio anche negli atti societari, riservando al giudice del registro una verifica di "seconda istanza"*".

Per quel che riguarda gli elementi dell'atto, questi sono da ricondurre all'attività di chi ha redatto l'atto pubblico o la scrittura privata; la norma in argomento, infatti, afferma che l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione "*rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto*"; quest'ultimo, ove ne ricorrano le condizioni, potrà essere sottoposto a segnalazioni all'ordine professionale o essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti alla compiuta irregolarità.

## 1.10 – Modello Iva TR anche per rimborsi di fabbricanti di aeromobili e veicoli spaziali

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato, il **19 settembre 2014** un provvedimento con il quale si approvano le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR, oltre che le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati degli operatori economici con codice attività Ateco 30.30.09 che sono stati ammessi alla restituzione dell'Iva in via prioritaria.

Si tratta, nello specifico, dei fabbricanti di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi che non trovano classificazione altrove e che tramite il decreto Mef del 10 luglio 2014 sono stati inseriti nell'ambito dei contribuenti per i quali il rimborso Iva, sia annuale che trimestrale, è consentito con il modello IVA TR.

La presentazione del modello IVA TR deve avvenire, esclusivamente per via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

## 1.11 – Imu, i dati dei terreni agricoli fino al 23 settembre

In merito all'inserimento successivo al 15 settembre 2014 nel portale del federalismo fiscale dei dati ai fini Imu relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, un comunicato stampa del **19 settembre 2014** del Dipartimento Finanze (Mef) avvisa che si terrà conto degli inserimenti effettuati fino al 23 settembre 2014.

## 1.12 – Imposta di bollo online per atti telematici

Un provvedimento del **19 settembre 2014**, del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e del dipartimento della Funzione Pubblica, definisce le modalità di pagamento online dell'imposta di bollo dovuta per le istanze ed altri atti trasmessi in via telematica da cittadini ed imprese alla PA e viceversa.

Il nuovo servizio si chiama "*@e.bollo*", e sarà utilizzabile per l'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici. Affinchè esso, però, diventi effettivamente operativo è necessario che gli intermediari finanziari e le pubbliche amministrazioni implementino le



proprie procedure informatiche.

### 1.13 – Modello F24, dal 1° ottobre uso del canale telematico quasi per tutti

A seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, del DI 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, a partire dal 1° ottobre 2014 la maggior parte dei modelli F24 viaggerà con i sistemi telematici.

Dal 1° ottobre 2014 sussiste l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24:

- nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (si possono utilizzare solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate);
- nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (si possono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa);
- nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro (si possono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa).

L'Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti necessari per la corretta trasmissione dei modelli F24 tramite la circolare n. **27** del 19 settembre 2014.

### 1.14 – Aggiornate le guide fiscali con le novità dello “Sblocca Italia”

A seguito delle novità introdotte dal Decreto legge n. 133/2014, cosiddetto “Sblocca Italia”, l'Agenzia delle Entrate ha variato le guide fiscali a disposizione dei contribuenti nella sezione del sito “L'Agenzia informa”.

La guida “Fisco e casa: acquisto e vendita” accoglie le novità dell'articolo 21 del DI 133/2014, che riconosce a chi acquista, nel periodo 2014-2017, immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi una deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di compravendita, per un limite massimo complessivo di 300mila euro.

La guida “Fisco e casa: le locazioni” accoglie le novità dell'articolo 19, circa l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la registrazione dell'atto con cui proprietario e inquilino si accordano per la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere (rimodulazione contratto).

La guida “Ristrutturazione edilizie: le agevolazioni fiscali” accoglie le disposizioni dell'articolo 17 e fornisce una più ampia definizione del concetto di “*manutenzione straordinaria*”.



## 1.15 – Personale altamente qualificato, indirizzo Pec per le variazioni dati

Con un avviso del **23 settembre 2014**, il Mise comunica l'indirizzo - [cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it) - a cui inviare le variazioni da apportare ai dati presenti nel Registro Imprese e visualizzati nella pagina di registrazione del sistema CIPAQ, ai fini del bonus assunzioni del personale altamente qualificato.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'indirizzo registrato sull'indice INI-PEC per l'azienda, fa eccezione quella di avvenuta variazione dell'indirizzo Pec.

L'indirizzo è da usare:

- in caso sia necessario comunicare l'avvenuta variazione presso la CCIAA competente dei dati presenti nel Registro Imprese;
- in caso sia necessario accreditare sul sistema un titolare di apposita procura;
- in caso sia necessario richiedere la cancellazione della registrazione effettuata da un'azienda sul sistema;
- in caso sia necessario richiedere la cancellazione di una istanza di contributo inoltrata da un'azienda sul sistema.

## 1.16 – Nuovo regolamento per gli organismi di mediazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia n. **139** del 4 agosto 2014 contenente modifiche al decreto ministeriale n. 180/2010, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione.

Il provvedimento contiene:

- le ipotesi di incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore. Il mediatore non potrà essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo. Non potrà assumere la funzione di mediatore chi abbia avuto, negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti. Il divieto vige anche per le ipotesi di rapporti con i professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali del mediatore;
- indicazioni sulle indennità spettanti agli organismi di mediazione. L'importo fisso versato al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convenuta al momento della sua adesione al procedimento rimane di 40 euro per le liti di valore fino a 250.000 euro mentre si passa a 80 euro per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate. L'importo deve essere corrisposto anche in caso di mancato accordo.

## 1.17 – Registro Imprese: nuovi modelli di certificati

Il ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare del 23 settembre 2014 n. **3674/C**, fornisce indicazioni operative in relazione al Decreto ministeriale 18 settembre 2014, in corso di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale", contenente modifiche dei modelli di certificati tipo del Registro delle imprese ed il rilascio di certificati camerali anche in lingua inglese.

Il decreto apporta modifiche ai modelli di rilascio dei certificati del registro delle imprese nonché al modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

Tra le modifiche e le novità di cui si tiene conto, quelle dell'estensione alle imprese individuali dell'obbligo di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata o quelle in materia di start-up innovative e incubatori certificati, Stp e Srls.

Allegati alla circolare si trovano: il modello di certificato; il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione R.I.; il modello Cert.impresa; il modello di certificato R.I. in lingua inglese; la ricevuta di accettazione di comunicazione unica.

### 1.18 – E-commerce diretto con obbligo di fattura

Durante il question time in Commissione Finanze della Camera del **24 settembre 2014**, il Governo ha chiarito che i servizi resi con mezzi elettronici (e-commerce diretto) sono soggetti all'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del Dpr 633/72 e, dunque, non rientrano nelle fattispecie dell'esonero indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 274/2008. Si tratta, infatti, di prestazioni di servizi veri e propri che richiedono l'obbligo di fattura.

### 1.19 – Start up innovative a tasso zero

Gli incentivi Smart & Start, gestiti da Invitalia, subiranno delle variazioni; lo prevede un decreto Mise di prossima pubblicazione.

Le novità riguardano:

- la natura del finanziamento, che diventa a tasso zero (il finanziamento a fondo perduto rimarrà in misura residuale per le regioni "Obiettivo Convergenza");
- le risorse stanziare, che possono essere destinate anche a progetti di imprese del Centro-Nord;
- il limite del costo ammissibile del progetto, che viene portato a 1,5 milioni (con un importo minimo di 100.000 euro);
- l'eliminazione dell'obbligo, per le startup della digital economy che vogliono accedere al beneficio, di dover acquistare immobilizzazioni eccedenti le loro effettive esigenze.

Le imprese ammesse agli incentivi beneficeranno di un finanziamento agevolato per un periodo massimo di 8 anni, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari al 70% delle spese e/o costi ammissibili.

Qualora si tratti di startup con compagine sociale costituita solamente da under 35 e/o da donne o se è prevista la presenza di un ricercatore impegnato stabilmente all'estero da almeno un triennio, la misura sale dal 70 all'80%.

### 1.20 – Credito d'imposta per bonifica di siti inquinati

Con il decreto interministeriale Mise-Mef del **7 agosto 2014** vengono fissate le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di credito d'imposta; una circolare sarà emanata per rendere noti le modalità e i termini di presentazione delle istanze.

Ad essere interessate tutte le imprese proprietarie o interessate a bonificare "siti inquinati di interesse nazionale", sia in esercizio sia dismessi; le risorse stanziare ammontano

complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fermi restando altri stanziamenti che potranno essere disposti con appositi provvedimenti normativi.

### 1.21 – Precisazioni sul visto di conformità per le dichiarazioni

La legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità, di cui al Dlgs 241/1997, anche alle dichiarazioni fiscali, in riferimento ai crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e imposte sostitutive, alle ritenute alla fonte e all'Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, da utilizzare in compensazione orizzontale. La norma prevede anche che, in alternativa, la dichiarazione possa essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile in base all'articolo 2409-bis del Codice civile.

In data 25 settembre 2014, l'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. **28**, con la quale si forniscono specificazioni sugli adempimenti che i professionisti devono porre in essere al fine di comunicare all'Agenzia che intendono apporre il visto di conformità su Unico 2014.

Il documento di prassi fa un'analisi completa della disciplina in questione, partendo dall'indicazione dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità e degli adempimenti preliminari al rilascio del visto a carico dei professionisti.

Tra le precisazioni, quella secondo la quale il professionista che ha già comunicato all'Agenzia di voler apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e che intende apporre il visto anche ai crediti Irpef, Irap e Ires, non è tenuto necessariamente a presentare una nuova comunicazione, a condizione che la polizza assicurativa già presentata all'Agenzia delle Entrate non sia limitata, per esempio al solo visto di conformità ai fini Iva. In tal caso, la documentazione da presentare dovrà essere integrata con una nuova polizza assicurativa, che garantisca anche l'ulteriore attività di visto.

### 1.22 – In arrivo il decreto per la compensazione crediti P.a. anno 2014

Sarà presto in "Gazzetta" il decreto Mef/Mise che dà il via alla compensazione "nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali", nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.

La compensazione dei crediti, che devono essere certificati, prevede che i debiti, la somma iscritta a ruolo, siano inferiori o pari al credito vantato.

Le regole sono quelle del 2012 contenute spiegate nei decreti del Mef datati 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012: all'agente della riscossione competente va presentato, dal titolare, il credito che ha ottenuto la certificazione.

### 1.23 – La bozza della nuova Certificazione Unica

L'Agenzia delle Entrate ha reso nota, in data 26 settembre 2014, la bozza del nuovo modello di Certificazione Unica (Cu) 2015, che comprende, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche quelli dei lavoratori autonomi e percettori di redditi assimilati, percettori di provvigioni e percettori di redditi diversi

I sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare la certificazione ai percettori di redditi ed anche a trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate. Per il primo invio è stata fissata la data di

scadenza del 7 marzo 2015, che è posticipata al giorno 9, cadendo essa di sabato. Una sezione specifica è stata riservata ai lavoratori dipendenti il cui reddito non supera i 26mila euro e, dunque, percepiscono, direttamente in busta paga dal proprio datore di lavoro, il bonus Irpef di 80 euro mensili. Nella casella ad hoc dovranno essere indicati i dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell'imposta, il credito rimborsato e quello non riconosciuto, oltre all'eventuale importo del credito recuperato dal sostituto sempre perché non spettante.

## 1.24 – Deduzione per cassa facoltativa per obbligazioni emessa da Pmi

Con il Dl n. 83/2012, art. 32, è stata estesa l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 239/1996 - finora riservate ai titoli obbligazionari emessi da banche e Spa e ai titoli pubblici - agli interessi e altri proventi derivanti dalle cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili emessi da parte di piccole e medie imprese.

Quindi, per agevolare ulteriormente il finanziamento delle imprese, l'articolo 32 suddetto ha attribuito rilevanza fiscale alle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili, prevedendo la loro deducibilità nell'esercizio in cui sono sostenute (principio di cassa), indipendentemente dall'imputazione a conto economico (deduzione in via anticipata).

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. **29** del 26 settembre 2014, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di deduzione delle spese di emissione dei suddetti titoli finanziari.

La precisazione resa dall'Amministrazione finanziaria è che, in virtù della natura agevolativa che caratterizza il Dl n. 83/2012, si debba riconoscere la deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli simili e delle cambiali finanziarie solo in via facoltativa.

Le disposizioni del citato decreto Crescita, infatti, non superano il criterio della deducibilità per competenza in base alla ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell'operazione.

Dunque, le norme agevolative a favore delle Pmi devono essere considerate per le stesse imprese come una opportunità e non come un obbligo.



## ADEMPIMENTI E SCADENZE

### 16 ottobre 2014

- Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente. *Soggetti:* Imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale verso il pubblico, soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti, oltre a banche e società fiduciarie
- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento della rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente al netto dell'acconto versato. *Soggetti:* Contribuenti Iva mensili
- Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente. *Soggetti:* Sostituti d'imposta
- Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità

nel mese precedente. *Soggetti*: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972

- Versamento dell'addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore. *Soggetti*: Sostituti d'imposta
- Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente. *Soggetti*: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
- Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. *Soggetti*: Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente. *Soggetti*: Sostituti d'imposta
- Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2014 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%. *Soggetti*: Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
- Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese. *Soggetti*: Sostituti d'imposta
- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 luglio. *Soggetti*: Contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile/trimestrale che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

## 20 ottobre 2014

- E-commerce. Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre. *Soggetti*: Operatori extracomunitari identificati ai fini Iva in Italia che effettuano prestazioni di servizi mediante mezzi elettronici (servizi di e-commerce) nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta.
- Apparecchi misuratori fiscali. Invio all'Anagrafe tributaria dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre solare precedente. *Soggetti*: Fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati

## 27 ottobre 2014

- Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT), mensili e trimestrali (II trimestre 2014), delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente *Soggetti*: Operatori intracomunitari con obbligo mensile
- Presentazione del modello 730/2014 integrativo ad un caf o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta. *Soggetti*: Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale



## 30 ottobre 2014

- Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente hanno partecipazioni nell'impresa concedente, e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nel caso in cui si verifichi una differenza tra il corrispettivo annuo riguardante il godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, in riferimento all'anno 2013. La comunicazione riguarda i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente allo stesso gruppo. *Soggetti:* Soggetti che svolgono attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva oppure, in via alternativa, impresa concedente, socio o familiare dell'imprenditore.
- Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari del titolare dell'impresa che hanno concesso all'attività, nell'anno 2013, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00. *Soggetti:* Soggetti che effettuano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva


## 31 ottobre 2014

- Dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (modello Intra-12) con indicazione dell'Iva dovuta, e contestuale versamento. *Soggetti:* Enti non commerciali non soggetti passivi Iva e soggetti passivi Iva (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.
- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2014 o rinnovati tacitamente con decorrenza dall'01/10/2014. *Soggetti:* Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
- Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (modello Iva TR). *Soggetti:* Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali
- Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per la scelta della destinazione del due per mille ai partiti politici ricevute dai contribuenti dal 1° luglio 2014 fino al termine di presentazione telematica del modello Unico PF 2014. *Soggetti:* Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati
- Dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (modello Intra-12) con indicazione dell'Iva dovuta, e contestuale versamento. *Soggetti:* Enti non commerciali non soggetti passivi Iva e soggetti passivi Iva (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.
- Comunicazione mensile e trimestrale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list", effettuate nel mese precedente. *Soggetti:* Soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black list") individuati dal DM 4.5.1999 e dal DM 21.11.2001, come modificati dal DM 27.7.2010.
- Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. *Soggetti:* Intermediari finanziari
- Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci, comprese le persone fisiche che



direttamente o indirettamente hanno partecipazioni nell'impresa concedente, e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nel caso in cui si verifichi una differenza tra il corrispettivo annuo riguardante il godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, in riferimento all'anno 2013. La comunicazione riguarda i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente allo stesso gruppo. *Soggetti:* Soggetti che svolgono attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva oppure, in via alternativa, impresa concedente, socio o familiare dell'imprenditore.

- Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari del titolare dell'impresa che hanno concesso all'attività, nell'anno 2013, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00.



## GUIDA PRATICA

### Ditte individuali, notifica “certificata” delle cartelle di pagamento Equitalia

La notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata viene estesa da Equitalia anche alle persone fisiche titolari di partita IVA, ossia le **ditte individuali**.

La possibilità, finora, era stata riservata dall'Agente della riscossione solo alle persone giuridiche: società di persone e società di capitali.

#### Cartelle notificate via PEC

L'iniziativa, come specificato nel comunicato stampa del 26 agosto 2014, “*permette ai contribuenti di verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e di conoscere con esattezza giorno e ora della notifica.*”

*L'utilizzo di questo sistema di notifica consente a Equitalia anche di efficientare i processi interni e di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente riducendo notevolmente l'uso della carta”.*

La semplificazione per il contribuente è stata introdotta dall'articolo 26 del DPR n. 602/73, che prevede appunto che la notifica delle cartelle di pagamento possa essere eseguita, oltre che con raccomandata A/R, anche attraverso la Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.

Si ricorda che:

- l'obbligo di legge di dotarsi di un **indirizzo PEC** è stato introdotto per le persone giuridiche dal D.L. n. 185/2008 ed è stato esteso con il D.L. n. 179/2012 anche alle ditte individuali;
- Equitalia, in qualità di Agente nazionale della riscossione, ha il compito di **notificare la cartella di pagamento** con la quale viene richiesto al contribuente il pagamento di un determinato importo per conto dell'Ente impositore che ha iscritto a ruolo il debito.

In virtù di quanto ricordato, Equitalia ha iniziato, a partire dal 24 giugno 2013, la **notifica a mezzo PEC delle cartelle esattoriali destinate a società di persone e di capitali** ed ha esteso tale prassi anche alle **ditte individuali, dal 26 agosto scorso**.

#### Vantaggi della notifica elettronica

La Posta Elettronica Certificata è un mezzo di comunicazione che permette di inviare e-mail

con valore legale, quindi opponibile a terzi.

L'invio di una comunicazione tramite PEC è equiparato ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento, grazie alla quale si attesta giorno ed ora esatti di spedizione e ricezione. Ai fini della comunicazione delle cartelle esattoriali, tramite PEC, può essere importante specificare qual è la data di notifica della cartella di pagamento inviata elettronicamente, dal momento che da tale data decorrono i termini di opposizione ed è possibile definire altre strategie difensive.

### Data di notifica

<b>Notifica eseguita a mano</b>	La data di notifica delle cartelle coincide con il giorno – riportato sulla busta stessa – in cui il postino consegna il plico nelle mani del contribuente destinatario, o presso il suo domicilio fiscale o, ancora, presso il domiciliatario (per esempio il professionista) eventualmente indicato.
<b>Notifica eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento</b>	La cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma dell'art. 26 del Dpr 602/1973 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
<b>Notifica eseguita a mezzo Posta Elettronica Certificata</b>	Con la consegna della cartella di pagamento via PEC, presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge, ciò che conta è la data di ricezione e non il giorno di effettiva lettura della e-mail certificata.

### Attenzione!!

- Con la PEC, la **notifica prescinde dal giorno in cui il contribuente prende visione della cartella esattoriale**.
- A **decorrere dalla data di ricezione e non di lettura** scattano i termini per decidere se pagare o meno, presentare ricorso e chiedere l'annullamento in autotutela.
- Chiunque sia dotato di una casella di posta elettronica certificata deve prendere l'abitudine di **consultarla assiduamente**, dal momento che la sola presenza della mail nella casella di posta fa decorrere i termini dell'impugnazione.
- Il mancato controllo della propria casella PEC potrebbe comportare il **mancato rispetto dei termini** per proporre un ricorso o per pagare senza ulteriori aggravii di costi.
- La notifica delle cartelle esattoriali tramite PEC equivale ad una notifica eseguita secondo le modalità tradizionali, perciò se la cartella esattoriale è stata correttamente trasmessa elettronicamente, i **termini per l'opposizione decorreranno ugualmente** (dopo 60 giorni non sarà più impugnabile davanti al giudice), a prescindere che il

destinatario non abbia voluto/potuto aprire l'e-mail certificata.

- In caso di dubbi sulla posta elettronica ricevuta è bene sempre affidarsi ad un professionista (commercialista o avvocato).

**N.B.** Gli indirizzi PEC utilizzati per la notifica delle cartelle esattoriali sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto Equitalia consiglia sia alle persone giuridiche che alle ditte individuali di controllare quotidianamente la propria casella di Posta Elettronica Certificata per rimanere sempre aggiornati.

L'elenco pubblico che raccoglie ufficialmente gli indirizzi di posta certificata, dal quale Equitalia attinge le informazioni necessarie, è l'**INI-Pec**, che si compone di due sezioni, una per le imprese e l'altra per i professionisti.

Per verificare che la PEC sia stata regolarmente comunicata alla Camera di Commercio, è possibile utilizzare un servizio messo a disposizione dal Registro imprese sul sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it). Nella sezione "**Iscrizione PEC (pratica semplice)**", attraverso la funzione "*cerca la tua azienda*" sarà possibile verificare se la PEC è presente nel Registro imprese.

### Vademecum semplificazioni

Insieme al comunicato stampa del 26 agosto 2014 anche un Vademecum aggiornato delle semplificazioni e degli strumenti messi a disposizione dei contribuenti per favorire la "*compliance fiscale*", ossia il dialogo tra il Fisco e il cittadino.

**Rateizzazione** – E' il principale strumento messo a disposizione da Equitalia per agevolare i pagamenti dei contribuenti in difficoltà.

Chi è in difficoltà a saldare il debito in un'unica soluzione può chiedere di pagare a rate le somme iscritte a ruolo. E' possibile chiedere:

- un piano di rateazione ordinario fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
- un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità.

L'importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro. I piani di rateazione sono alternativi tra loro: la mancata concessione di una dilazione straordinaria non pregiudica la richiesta della rateazione ordinaria.

Per debiti fino a 50 mila è sufficiente presentare una semplice domanda per ottenere la rateizzazione; mentre per debiti di importo superiore ai 50 mila euro, la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica ed è necessario allegare ulteriore documentazione.

E' possibile, poi, richiedere anche la proroga di una rateazione già in corso (portandola ad esempio da 72 a 120 rate mensili), oppure chiederne una nuova nel caso in cui arrivino nuove cartelle.

**Compensazione** - I contribuenti che vantano crediti erariali o crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione possono chiedere di usarli in compensazione per pagare eventuali cartelle esattoriali.

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia lo specifico modulo, con cui dichiara l'avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento.

Per utilizzare in compensazione il credito, quest'ultimo deve essere certificato tramite un'apposita piattaforma elettronica predisposta dal Mef ed accessibile dall'indirizzo web: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

**Sospensione** – Il contribuente può richiedere direttamente ad Equitalia la sospensione della riscossione se ritiene di non dover pagare le somme richieste dagli enti creditori.

Equitalia dispone la sospensione immediata dell'attività di riscossione a seguito della specifica dichiarazione presentata dal cittadino, entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta.

Equitalia si fa carico di inoltrare all'ente interessato tutta la documentazione presentata dal contribuente. Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda, l'ente creditore omette di inviare l'esito, positivo o negativo, delle verifiche effettuate, sia al cittadino che a Equitalia, le somme contestate vengono annullate di diritto.

**Tutele per il contribuente** – Per garantire la riscossione del credito, Equitalia può avviare procedure esecutive e cautelari, come il pignoramento dei beni mobili ed immobili o il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo.

Esistono, tuttavia, una serie di tutele che la legge riconosce ai contribuenti debitori con lo Stato e gli enti pubblici:

- non si può disporre il blocco con fermo amministrativo del veicolo utilizzato per svolgere il proprio lavoro;
- si può iscrivere ipoteca solo nei confronti di chi ha debiti complessivamente superiori a 20 mila euro;
- non si può pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede;
- si può procedere sugli altri immobili solo per debiti elevati, superiori a 120 mila euro;
- su stipendi o pensioni, la quota pignorabile procede per gradi (massimo un quinto per scendere ad un decimo) per salvaguardare i contribuenti con meno disponibilità economica;
- non si può pignorare il conto corrente su cui viene versato lo stipendio o la pensione: l'ultimo stipendio o pensione affluito sul c/c resta nella piena disponibilità del contribuente.

### Dialogo con i contribuenti

Per avere tutte le informazioni utili sempre a portata di mano, Equitalia mette a disposizione dei contribuenti il proprio sito istituzionale all'indirizzo **[www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)**. Così, il contribuente - comodamente da casa oppure dal lavoro – può:

- verificare la propria situazione debitoria attraverso il servizio Estratto conto,

- effettuare pagamenti con carta di credito,
- scrivere al Servizio contribuenti,
- simulare un piano di rateazione,
- inviare una richiesta di sospensione della riscossione e scaricare la modulistica.

Resta, comunque, attivo il **numero verde** 800.178.078 (gratuito da rete fissa) oppure il numero +39 02.3679.3679 (a pagamento da cellulare e estero) con servizio operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, per chi non è pratico di internet.

Per chi preferisce il colloquio diretto, gli **sportelli sul territorio** sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 13.15.

In ogni capoluogo di Provincia è attivo lo “**Sportello Amico**”: un punto di ascolto pensato per rafforzare ancora di più la propensione al dialogo con i contribuenti e dove è possibile ricevere consulenza specifica.

Lo “**Sportello Amico Imprese**” è, invece, un canale dedicato al mondo produttivo pensato per dare assistenza mirata ad artigiani, commercianti e piccole imprese colpiti dalla crisi economica.

Infine, sono state siglate sul territorio nazionale oltre **200 convenzioni con le associazioni e gli ordini professionali** per semplificare le pratiche dei loro iscritti, in più sono state individuate modalità di relazione con e-mail dedicate, presenze di funzionari Equitalia in sede, appuntamenti e seminari formativi.

## Norme e prassi

**EQUITALIA – comunicato stampa 26 agosto 2014** “Cartelle notificate via PEC anche alle ditte individuali La guida di Equitalia sulle semplificazioni per i contribuenti”.

## INFORMAZIONI DI CONTATTO

Per sostituire la fotografia corrente con una fotografia personalizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e quindi scegliere Cambia immagine.




**Nome**

Titolo

**Tel.** [Telefono]

**Fax** [Fax]

[Indirizzo posta elettronica]



**Nome**

Titolo

**Tel.** [Telefono]

**Fax** [Fax]

[Indirizzo posta elettronica]